



PROVINCIA DI MACERATA

Decreto Presidenziale

N. 140 Del 20-08-2020

Oggetto:	COMUNE DI CAMERINO, VARIANTE PARZIALE AGLI ARTT. 21 E 22 DELLE N.T.A. DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) AI SENSI DELLA L.R. 25/2017 E DELL'ART. 15 C. 5 L.R. 34/1992, L.R. 2 AGOSTO 2017 N.25 ARTT. 1 E 2 - L.R. 5 AGOSTO 1992 N. 34 ARTT. 15 E 30, CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 27/8/2020 - PRESA D'ATTO
----------	---

IL PRESIDENTE

assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

Oggetto: COMUNE DI CAMERINO, VARIANTE PARZIALE AGLI ARTT. 21 E 22 DELLE N.T.A. DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) AI SENSI DELLA L.R. 25/2017 E DELL'ART. 15 C. 5 L.R. 34/1992, L.R. 2 AGOSTO 2017 N.25 ARTT. 1 E 2 - L.R. 5 AGOSTO 1992 N. 34 ARTT. 15 E 30, CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 27/8/2020 - PRESA D'ATTO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

È stata esaminata per quanto di competenza, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L.R. 25/2017 e dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/1992, la documentazione relativa all'oggetto, trasmessa dal Comune di Camerino con nota prot. n. 16711 del 5/8/2020, acquisita al prot. n. 16591 del 6/8/2020, e con prot. n. 16912 del 7/8/2020 acquisita al prot. n.16826.

Premesso che:

- il Comune di Camerino è attualmente dotato di un Piano Regolatore adeguato al P.P.A.R., approvato con Delibera Giunta Provinciale n. 148 del 4/5/1999, e successivamente sottoposto a diverse varianti parziali che ne hanno determinato la configurazione attuale;
- la L.R. 2 Agosto 2017 n.25 disciplina una specifica procedura di variante ai Piani Regolatori Generali per interventi connessi agli eventi sismici del 2016, da approvare in via definitiva da parte del Comune ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della LR 34/92;
- con nota prot. n. 16711 del 5/8/2020, pervenuta il 6/8/2020 con prot.16591, il Comune di Camerino ha convocato ai sensi della LR 25/2017 conferenza dei servizi decisoria per il giorno 21/8/2020, preliminare all'adozione della variante in argomento;

Visto che alla richiesta è stata allegata la seguente documentazione tecnico-amministrativa:

1. Relazione, NTA vigenti e modificate;
2. Rapporto preliminare di screening semplificato;

3. Schema d'insieme.

Dato atto che la variante ha le seguenti finalità e contenuti:

La Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale riguarda gli artt. 21 e 22 relativi rispettivamente alle zone residenziali di interesse storico-artistico A e alle zone residenziali di ristrutturazione nelle frazioni AR.

La variante in oggetto è volta a semplificare e ad accelerare gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici susseguitisi nel territorio del Comune di Camerino a partire dal 24 agosto 2016, facendo ricorso ad interventi diretti, senza ricorrere al piano di recupero preventivo (art. 30 L. 457/1978), anche se limitatamente a specifici casi.

La variante consiste infatti nell'integrazione degli interventi edilizi diretti ammessi nelle citate zone A e AR, limitatamente alla demolizione e ricostruzione, e alle modifiche delle aperture. Gli altri interventi dell'art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/01, non espressamente citati, e cioè ristrutturazioni non riguardanti la demolizione e ricostruzione ove non siano mantenute la sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio, e/o che non riguardi l'allineamento o spostamento delle superfici finestrate o formazione di aperture di garage e simili, rimangono invece soggetti all'approvazione di piani di recupero di iniziativa privata. È stata aggiunta solo la deroga per le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Le modifiche apportate rientrerebbero comunque nell'ambito di applicazione dell'art. 15 c. 5 della L.R. 34/1992 in quanto non incidono sul dimensionamento del PRG, non variano le destinazioni d'uso delle aree e, pur comportando modifiche alle NTA del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard.

Verificato che rispetto ai piani sovraordinati ed alla normativa di settore si ha la seguente situazione:

P.P.A.R.

Le previsioni introdotte dalla presente Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, riguarda aree esenti dall'applicazione delle disposizioni del Piano Regionale ai sensi dell'art. 60, 1a delle N.T.A. del P.P.A.R, in quanto aree urbanizzate (zone A e AR).

Per l'approvazione della Variante in oggetto non è necessario richiedere le deroghe alle previsioni del P.P.A.R. previste dall'art. 2, c. 3 della Legge Regionale 2 agosto 2017, n. 25.

P.T.C.

Le previsioni introdotte dalla presente Variante alle NTA ai sensi dell'art. 8, Punto 8.2.1 delle N.T.A. del P.T.C., riguardano aree esenti dalle direttive, dagli indirizzi e dalle

prescrizioni definite dall'art. 7, Punti 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 delle N.T.A. del P.T.C., in quanto gli aree urbanizzate (zone A e AR).

Per l'approvazione della Variante in oggetto non è necessario richiedere le deroghe alle previsioni del P.T.C. previste dall'art. 2, c. 3 della Legge Regionale 2 agosto 2017, n. 25.

P.I.T. - Rispetto al Piano di Inquadramento Territoriale della Regione Marche la modifica è ininfluente;

Per l'approvazione della Variante in oggetto non è necessario richiedere le deroghe alle previsioni del P.I.T. previste dall'art. 2, c. 3 della Legge Regionale 2 agosto 2017, n. 25.

P.A.I.: la modifica è ininfluente rispetto alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico che rimangono comunque prevalenti rispetto agli interventiammessi dal PRG.

R.E.M.: la modifica non ha ripercussioni rispetto alla REM in quanto si tratta della ricostruzione di edifici esistenti danneggiati dal sisma 2016.

DPR 8/09/97 N. 357: la variante non interferisce con aree SIC e ZPS.

R.D. 30/12/1923 n. 3267: le modifiche proposte non interferiscono.

D.Lgs. 42/2004: il territorio comunale di Camerino è in gran parte vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004. La compatibilità degli interventi di ristrutturazione proposti con il contesto paesaggistico in cui si inseriscono sarà valutata e garantita in sede di rilasciodel' autorizzazione paesaggistica.

Legge Regionale n. 28/2001: la modifica non comporta mutamento di destinazione urbanistica e pertanto non vi è necessità di modifica del Piano di Classificazione Acustica Comunale;

Legge Regionale n. 22 del 23/11/2011 - Norme in materia di riqualificazione urbanistica sostenibile e assetto idrogeologico: le disposizioni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 11 inerenti il consumo di suolo non si applicano in quanto non si prevede modifica di destinazione d'uso delle aree, oltre che per espressa disposizione del comma 6 articolo 2 della LR 25/2017.

Circa la compatibilità idraulica delle trasformazioni, per quanto attiene le disposizioni dell'articolo 10 non necessita della verifica di compatibilità idraulica in quanto non modifica il regime idraulico, non comportando variazioni di indici, parametri e destinazioni d'uso, e non essendo ricompresa in nessuno dei casi di cui al paragrafo 2.2 della D.G.R.M. n.53 del 27/1/2018 .

Accertato che dal punto di vista urbanistico la variante è ammissibile per le seguenti motivazioni:

- non stravolge l'attuale assetto urbanistico-territoriale in quanto mantiene le destinazioni in atto;

- rispetto alla dotazione standard la modifica è influente perché non comporta modificazioni del carico urbanistico.

Dato atto che rispetto all'istituto della Valutazione Ambientale Strategica la variante è soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 nel cui ambito la Provincia partecipa in qualità di Soggetto competente in materia ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 7 della LR 25/2017.

Accertato che la modifica proposta rientra nel campo di applicazione della L.R. 2 Agosto 2017 n.25 articolo 1 perché consente la possibilità di accelerare la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma, contribuendo così alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

Dato atto che la Provincia, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della LR 25/2017 nella conferenza dei servizi prevista dalla stessa LR formula le osservazioni di cui all'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92;

Rilevato che dagli elaborati trasmessi non emerge la necessità di formulare osservazioni in merito alla variante in oggetto, secondo quanto sopra descritto;

Viste e richiamate:

- la legge urbanistica 17/08/1942, n.1150 e successive modificazioni;
- la legge regionale 2/08/2017, n.25, recante disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016;
- la legge regionale 5/08/1992, n.34.

SI PROPONE, pertanto, di DECRETARE quanto segue :

I) Di prendere atto senza formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale 2/8/2017 n.25 e dell'art.30 della Legge Regionale 05/08/1992 n.34, della variante agli artt. 21 e 22 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Camerino;

II) Di comunicare al Comune di Camerino il presente atto in sede di conferenza dei servizi del 27/8/2020;

III) Di invitare il Comune di Camerino a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92;

IV) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto.

V) Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n° 267/2000.

Macerata, li 17/8/2020

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

(f.to Arch. Alessandra Pancotto)

IL PRESIDENTE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con esso formulata;

Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Provinciale;

DECRETA

I) Di prendere atto senza formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale 2/8/2017 n.25 e dell'art.30 della Legge Regionale 05/08/1992 n.34, della variante agli artt. 21 e 22 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Camerino;

II) Di comunicare al Comune di Camerino il presente atto in sede di conferenza dei servizi del 27/8/2020;

III) Di invitare il Comune di Camerino a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92;

IV) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto.

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per applicazione analogica dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROVINCIA DI MACERATA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

sulla Proposta di DECRETO PRESIDENZIALE n. 152 del 17-08-2020

COMUNE DI CAMERINO, VARIANTE PARZIALE AGLI ARTT. 21 E 22 DELLE
N.T.A. DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) AI SENSI DELLA L.R.
25/2017 E DELL'ART. 15 C. 5 L.R. 34/1992, L.R. 2 AGOSTO 2017 N.25 ARTT. 1 E
2 - L.R. 5 AGOSTO 1992 N. 34 ARTT. 15 E 30, CONFERENZA DEI SERVIZI
DECISORIA DEL 27/8/2020 - PRESA D'ATTO

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Espresso in data 17-08-2020

Il Dirigente

ARCH. MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con
firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005
e ss.mm.ii.

Il presente atto, dichiarato immediatamente eseguibile, viene approvato e sottoscritto a termini di legge e verrà pubblicato all'Albo Pretorio one-line per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANTONIO PETTINARI

DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.